

DI CONCERTO CON

A Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante "Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273" e s.m.i;

VISTA la legge 24 luglio 2023, n. 102, recante "Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30";

VISTO l'articolo 3 della predetta legge n. 102 del 2023 in materia di titolarità delle invenzioni realizzate nell'ambito di Università ed Enti di ricerca, che ha sostituito l'articolo 65 del Codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021, Missione 1, Componente 2, "Riforma del sistema della proprietà industriale", che prevede che la riforma del sistema della proprietà industriale sia attuata con l'approvazione della modifica del citato Codice della proprietà industriale e dei relativi provvedimenti attuativi entro il 30 settembre 2023;

VISTO il comma 5 dell'articolo 65 del codice della proprietà industriale, che prevede che con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 102 del 2023, siano emanate delle Linee guida con le quali sono individuati i principi e i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali tra le Università, gli Enti pubblici di ricerca e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e i soggetti finanziatori di attività di ricerca;

RITENUTO opportuno procedere all'emanazione delle citate Linee guida che rappresentano uno dei predetti provvedimenti attuativi da approvare entro il 30 settembre 2023;

DECRETA

Articolo 1

- 1. Sono adottate le Linee guida, riportate in Allegato 1, che individuano i principi e i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali di cui all'articolo 65, comma 5, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge 24 luglio 2023, n.102.
- 2. Al fine di rendere agevole ai soggetti interessati l'applicazione delle Linee guida di cui al comma 1, sui siti istituzionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi possono essere pubblicati esempi di clausole liberamente utilizzabili dai soggetti interessati nella definizione dei rapporti contrattuali di cui all'articolo 65, comma 5, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge 24 luglio 2023, n.102.

Roma,

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA